

COMUNE DI BUTTRIO

PROVINCIA DI UDINE

Via Divisione Julia, n° 36 - cap. 33042 - C.F.-P. I.V.A. 00471940304 FAX (0432) 673490 - TEL. 0432 636111

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA DI SOSTA CAMPER (Autocaravan) SITA IN COMUE DI BUTTRIO.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 5 marzo 2018.

INDICE.

Articolo 1 – Finalità del regolamento.

Articolo 2 – Riferimenti normativi.

Articolo 3 – Veicoli ammessi.

Articolo 4 – Gestione dell'area camper.

Articolo 5 – Accesso all'area camper.

Articolo 6 – Obblighi e divieti.

Articolo 7 – Smaltimento igienico sanitario.

Articolo 8 - Responsabilità.

Articolo 9 – Sanzioni.

Articolo 10 – Disposizioni finali.

Articolo 1. Finalità del regolamento.

- Il presente regolamento comunale disciplina le modalità di utilizzo dell'area attrezzata di sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Buttrio, via Cividale presso il polisportivo comunale "Gino Michelutti".
- 2. Lo spazio dell'area camper ha una superficie complessiva di mq. 280, è dotata di impianto di illuminazione pubblica, acqua potabile e sistema di scarico acque reflue provenienti dai camper.
- 3. L'area camper, interamente pianeggiante, è costituita da n. 5 (cinque) stalli riservati alla sola sosta di tali autoveicoli.

Articolo 2. Riferimenti normativi.

- 1. L'area camper è disciplinata dalle seguenti disposizioni legislative:
 - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi di cui al comma precedente, nonché l'emanazione di nuove norme in materia, comporteranno l'adeguamento del presente regolamento.

Articolo 3. Veicoli ammessi.

- L'utilizzo dell'area camper è ammesso in via esclusiva per la sosta temporanea dei soli veicoli definiti come AUTOCARAVAN ai sensi delle norme di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 285/1992 (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente), nonché come tali immatricolati.
- 2. L'area camper è riservata ai soli veicoli classificati come AUTOCARAVAN e viene istituita in tal senso con adozione di specifica ordinanza, in conformità al disposto delle norme di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 285/1992.
- 3. All'interno dell'area camper non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, roulotte, verande, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante). I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati dall'area camper.
- 4. Nel caso di reiterazione di illeciti utilizzi e di prolungata occupazione dell'area camper da parte dei medesimi soggetti, il Sindaco con apposita ordinanza dispone lo sgombero dell'area camper dalle strutture e/o veicoli che in essa insistono e delle eventuali persone accampate, richiedendo, se del caso, anche l'uso della forza pubblica ed impiegando altresì chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie alo scopo.

Articolo 4. Gestione dell'area camper.

- Il Comune gestisce direttamente l'area camper, in collaborazione con associazioni locali, riservandosi la possibilità di affidare l'intera gestione dell'area camper ad associazioni locali o soggetti terzi.
- 2. Gli eventuali rapporti di collaborazione o di gestione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di prevedere delle tariffe per l'utilizzo dell'area camper. Le tariffe saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 5. Accesso all'area camper.

- 1. L'area camper è attrezzata per ospitare al massimo 5 (cinque) autocaravan contemporaneamente.
- 2. Tale numero è da considerarsi pertanto quale capienza massima ammissibile di autocaravan all'interno dell'area camper.
- 3. La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. E' vietata la sosta lungo la strada di accesso o comunque la sosta che possa ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'acceso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
- 4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione della necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 285/1992, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro, nonché nel caso di manifestazioni ed eventi.
- 5. L'area camper è aperta tutto l'anno senza limitazioni di orario.

Articolo 6. Obblighi e divieti.

- 1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) la sosta delle autocaravan è ammessa per un periodo di tempo non superiore a 48 ore consecutive decorrenti dal momento dell'arrivo in loco; non sono ammessi periodi di sosta ripetuti nel tempo che, pur nel rispetto del limite temporale di cui sopra, sono preordinati ad un utilizzo in via continuativa dell'area camper;
 - b) nell'area camper è vietato:
 - b1) lo scavo di buche anche di piccole dimensioni;
 - b2) l'accensione di fuochi all'esterno delle aree, lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento di alberi e l'arrampicamento sugli stessi;

- b3) l'occupazione dell'area con attrezzatura, siano esse accessorie o meno del veicolo, quali tende, pedane, piedini, scalette, fornelli, tavoli, sedie, sdraio, stendibiancheria o altri materiali o attrezzature.
- c) nell'area camper è vietato il gioco con palloni e/o altri oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni ed indumenti all'esterno degli autocaravan;
- d) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere le loro deiezioni;
- f) sono assolutamente vietate le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle 9:00;
- lo scarico dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti urbani;
- è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatori delle autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve in alcun modo ostacolare la circolazione di persone e mezzi, né minacciare l'incolumità o la sicurezza;
- è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico sanitari ed alimentari;
- nell'area camper è fatto divieto di lavare ogni tipo di veicolo.

Articolo 7. Smaltimento igienico sanitario.

- 1. L'impianto di smaltimento igienico sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario.
- 2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale liquido o solido. Al sensi dell'art. 185, comi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992; è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti si smaltimento igienico sanitario.
- 3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrative pecuniaria prevista dall'articolo 185, comma 6, del D. Lgs. 285/1992.

Articolo 8. Responsabilità.

1. L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a danni alle cose o persone alle persone che si verificassero all'interno. L'area camper non è sorvegliata e pertanto il soggetto gestore non risponde degli eventuali furti subiti dagli utenti dell'area stessa.

Articolo 9. Sanzioni.

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti che disciplinano la materia.
- 2. Fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra euro 50,00 ed euro 300,00, oltre all' applicazione dell'ordine di allontanamento dall'area camper.
- 3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del corpo di polizia locale dell'UTI del Natisone, nonché delle forze di Polizia dello Stato.
- 4. Le procedure per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione delle norme del presente regolamento spettano in via esclusiva al Comune di Buttrio.

Articolo 10. Disposizioni finali.

- 1. Il presente regolamento diviene esecutivo al termine del periodo di pubblicazione previsto dallo Statuto e dai regolamenti del Comune di Buttrio.
- 2. Copia del presente regolamento è affissa in luogo ben visibile nell'area camper del Comune di Buttrio.